



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE  
DIVISIONE 5  
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Direzioni Generali Territoriali  
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile  
Loro sedi

e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministero  
delle infrastrutture e dei trasporti  
[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

Regione siciliana  
Assessorato turismo comunicazione e trasporti  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Dipartimento trasporti e comunicazioni  
[dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Mobilità trasporti e telecomunicazioni  
Motorizzazione civile  
[regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it](mailto:regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it)

Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione traffico e trasporti  
[motorizzazione@provincia.bz.it](mailto:motorizzazione@provincia.bz.it)

Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile  
[motorizzazione.civile@provincia.tn.it](mailto:motorizzazione.civile@provincia.tn.it)

Regione Valle d'Aosta  
Ufficio Motorizzazione  
[r.ducourtil@regione.vda.it](mailto:r.ducourtil@regione.vda.it)

Confederazione Autoscuole Riunite e  
Consulenti Automobilistici  
[confarca@confarca.it](mailto:confarca@confarca.it)

Unione Nazionale Autoscuole

Studi di Consulenza Automobilistica  
[unasca@unasca.it](mailto:unasca@unasca.it)

U.R.P.  
[urp.caraci@mit.gov.it](mailto:urp.caraci@mit.gov.it)

**OGGETTO:** Disciplina delle assenze “Causa COVID – 19” nei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, e di formazione periodica della CQC.  
Disposizioni integrative delle circolari prot. n. 24304 del 09.09.2020 e prot.n. 26029 del 23.9.20.

Come è noto, la disciplina delle assenze alle lezioni obbligatorie dei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, e di formazione periodica per la CQC, di cui al Decreto Ministeriale 20 settembre 2013, prevede, in misura diversa per ciascuna tipologia di corso:

- a) un numero massimo di assenze consentite, entro il quale il corso può essere utilmente concluso;
- b) un numero di ore di assenza superiore rispetto a quelle sub lettera a), ma non superiore ad una soglia stabilita, per le quali è obbligatorio seguire specifiche lezioni di recupero affinché il corso sia valido;
- c) l’invalidità del corso, e la necessità di ripeterlo, se le assenze superano la soglia massima di cui alla lettera b) oppure se, pur restando sotto tale soglia, non siano frequentate le specifiche lezioni di recupero.

E’ stato sottoposto all’attenzione della scrivente Direzione generale l’opportunità prevedere, in via del tutto eccezionale e transitoria, una deroga a tali disposizioni quando le assenze siano motivate da positività al COVID-19 oppure da quarantena obbligatoria o fiduciaria.

Ed invero, mantenere nella attuale critica situazione epidemiologica tali rigorose previsioni, potrebbe:

- per un verso, ingiustamente penalizzare quegli allievi che, costretti all’isolamento o alla quarantena obbligatoria, potrebbero dover ripetere un corso per un elevato numero di assenze;
- per altro, disincentivare comportamenti di prevenzione e prudenza, quali quelli prescritti dalla quarantena fiduciaria, inducendo allievi a sottacere tale condizione per non incorrere nelle penalizzazioni previste dal su descritto regime delle assenze.

Tanto premesso,

al fine di evitare agli allievi eventuali penalizzazioni derivanti da comportamenti agli stessi non imputabili;

nonché al fine di garantire che la ripresa dell’attività didattica delle autoscuole si svolga in piena coerenza con l’indirizzo dettato dal Governo in tema di misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 - che è la ratio delle “linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” ai sensi dell’art. 1, lett. q), del DPCM 17 maggio 2020,

ad integrazione della circolare prot. n. 24304 del 09/09/2020 recante “Nuove linee guida per il contenimento del contagio da COVID 19 nell’esercizio delle attività didattiche delle autoscuole” e della circolare prot. n. 26029 del 23.9.20 recante “Chiarimento in tema di applicazione delle “Nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 nell’esercizio delle attività

didattiche delle autoscuole” ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE e corsi ADR” si dispone quanto segue.

Nei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, per la CQC, qualora un allievo sia assente per “Causa COVID-19”, in favore dello stesso potranno essere utilmente considerate le ore di lezione frequentate, anche oltre il termine di chiusura del corso a cui è iscritto, a condizione che entro e non oltre il termine di sei mesi, decorrenti dal giorno della prima assenza, riprenda la frequenza delle lezioni.

Quando l’allievo potrà riprendere la frequenza delle lezioni, sarà cura del soggetto erogatore del corso organizzare per lo stesso, con gli strumenti consentiti dalle disposizioni di settore vigenti, la frequenza delle lezioni relative agli argomenti mancanti per il completamento del percorso formativo.

Nei corsi di formazione periodica per la CQC, qualora un allievo sia assente per “Causa COVID-19”, in favore dello stesso potranno essere utilmente considerate le lezioni frequentate per moduli già interamente conclusi, anche oltre il termine di chiusura del corso a cui è iscritto, a condizione che entro e non oltre il termine di sei mesi, decorrenti dal giorno della prima assenza, riprenda la frequenza delle lezioni.

Quando l’allievo potrà riprendere la frequenza delle lezioni, sarà cura del soggetto erogatore del corso organizzare per lo stesso, con gli strumenti consentiti dalle disposizioni di settore vigenti, la frequenza delle lezioni relative ai moduli mancanti per il completamento del percorso formativo.

Entro e non oltre il giorno lavorativo immediatamente precedente all’inserimento del predetto allievo nel nuovo corso, il soggetto erogatore ne dà comunicazione all’UMC ed alla DGT territorialmente competenti, avendo cura di specificare gli estremi identificativi dell’originario corso di iscrizione dell’allievo e di quello che ne è sostituzione e prosieguo, nonché la causale “causa COVID-19”.

Resta inteso che sarà possibile per il soggetto erogatore del corso portare a termine il corso di qualificazione iniziale, anche di integrazione, o di formazione periodica a cui l’allievo poi assente per “Causa COVID-19” era iscritto, consentendo così agli altri allievi di procedere agli adempimenti successivi.

Ai fini di quanto sopra, è fatto obbligo di comprovare una assenza come “Causa COVID-19” attraverso il modulo allegato alla presente circolare, che l’allievo assente deve inviare al soggetto erogatore del corso entro e non oltre il primo giorno di assenza. Per l’invio è utile qualsiasi modalità che consenta di comprovare l’avvenuta ricezione: è onere dell’allievo assicurarsi che il modulo sia stato ricevuto nel predetto termine, non essendo consentite contestazioni sul punto.

Il soggetto erogatore del corso registra sullo specifico registro delle presenze l’assenza con l’annotazione “COVID” e, se del caso, adotta ogni conseguente misura necessaria o opportuna per la propria sede e per la propria attività.

L’assenza così giustificata si ritiene protratta, con la medesima motivazione, fino al primo giorno di rientro dell’allievo alla frequenza dell’originario corso o di quello che ne è sostituzione e prosieguo, secondo le istruzioni su esposte.

Resta confermata ogni ulteriore disposizione in tema di corsi CQC, ivi comprese quelle relative alla disciplina delle assenze.

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Alessandro CALCHETTI)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
iscritto presso <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_  
al corso CQC <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_;

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.;

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

**di essere assente alle lezioni del predetto corso per CAUSA COVID-19**, e nello specifico di essere  
(barrare la voce che ricorre):

- sottoposto ad isolamento
- sottoposto a quarantena obbligatoria
- sottoposto a quarantena fiduciaria

**a decorrere dalla data di presentazione della presente dichiarazione al soggetto erogatore del corso e fino a nuova presenza alle lezioni del corso.**

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Dichiarante

\_\_\_\_\_

*Si allega fotocopia di un documento di identità del dichiarante*

- (1) indicare il nome o la ragione sociale del soggetto erogatore del corso
- (2) indicare la tipologia del corso CQC specificando – ove necessario- se ordinario o accelerato:
- qualificazione iniziale;
  - qualificazione iniziale di integrazione per titolari di CQC per diversa tipologia di trasporto;
  - qualificazione iniziale di integrazione per titolari attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore per conseguimento CQC relativa al medesimo settore;
  - qualificazione iniziale di integrazione per titolari CQC per una tipologia di trasporto e di attestato di idoneità professionale dell'altra tipologia;
  - formazione periodica